

NUOVE NORME SUI CONCORSI

DL 44/2021 coordinato con la legge di conversione 76/2021


Riportiamo le novità in materia di concorsi pubblici introdotte dall'art.10 del DL 44/2021 **nel testo modificato dalla legge di conversione** (le novità sono evidenziate in grassetto).

Si tratta di misure applicabili anche alle CCIAA (alcune anche alle procedure concorsuali già bandite) ed aventi, spesso, carattere strutturale (... perché saranno applicabili anche dopo l'emergenza sanitaria in atto).

1. Nuove regole semplificate per i concorsi valide anche a regime (commi 1, 2 e 6).

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento, ferma restando comunque la necessità di garantire il profilo comparativo delle selezioni, l'art.10 del DL 44/2021 prevede:


- nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale: pertanto, le CCIAA, nel regolamentare le loro procedure di reclutamento, potranno escludere la seconda prova scritta (... se ad oggi prevista dai rispettivi ordinamenti; non è infatti escluso che, nel disciplinare le procedure selettive per l'accesso all'impiego - v. art.70, comma 13 d.lgs.165/2001, l'ente non possa aver già previsto un'unica prova scritta); per la prova orale non ci dovrebbero invece essere problemi; è tuttavia evidente che – nella remota eventualità che l'ordinamento della CCIAA non dovesse prevederla – in tal caso ci si dovrebbe adeguare alle previsioni dell'articolo in esame (... perché, per come è scritta la norma, la prova orale è obbligatoria);
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e la possibilità (non l'obbligo) di svolgere in videoconferenza la prova orale, garantendone comunque, attraverso gli opportuni accorgimenti tecnici, pubblicità, identificazione dei partecipanti, sicurezza delle comunicazioni e loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione (il tutto senza nuovi oneri);



- una obbligatoria fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali; a differenza di quanto previsto nell'originario testo del DL, **la legge di conversione limita l'applicabilità di questa previsione ai soli profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, e ai soli titoli strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite**; quindi essa non riguarda i profili che non siano stati qualificati nel bando come "ad elevata specializzazione tecnica" né i titoli non strettamente correlati alle posizioni bandite;
- **conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56**, i titoli, inclusi quelli di servizio, e l'esperienza professionale, **possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.**
- Dette modalità semplificate sono adottate "anche in deroga" alla disciplina del DPR 487/1994 (e della L. n. 56/2019, ove applicabile) **e del DPR 272/2004**; questo significa che le norme contenute negli indicati atti normativi possono ancora essere applicate, ove compatibili.
- Ricordiamo che le Camere di commercio, ai sensi dell'art.70, comma 13 del d.lgs.165, *"applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti"* .

Anche per quanto riguarda la dirigenza, le norme stabilite per lo Stato non si applicano direttamente alle CCIAA, che sono tuttavia tenute ad adottare discipline in linea con i relativi principi (art.27 d.lgs.165/2001).

Non è escluso che le discipline fin qui adottate dalla singola Camera siano già in linea, almeno in parte, con le novità introdotte dalla norma in esame; se non lo fossero, le CCIAA dovrebbero applicare direttamente le norme dell'art.10 del DL 44/2021 e non quelle dei rispettivi ordinamenti.



In ragione del numero di partecipanti, gli Enti possono optare per l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del D.L. n. 34/2020, e, ove necessario **e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza COVID**, per la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.


Anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, si potranno dunque utilizzare idonei locali di plessi scolastici, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. Il tutto tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non è chiaro, però, se l'individuazione delle sedi decentrate dovrà comunque essere effettuata dal dipartimento della Funzione Pubblica (come previsto dal richiamato art.247, comma 2).

Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. **La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.**

2. **Nuove regole per i concorsi valide solo nel periodo di emergenza (commi 3 e 5).**

Per le procedure concorsuali i cui bandi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1.4.2021), le amministrazioni, quando non sia stata ancora svolta alcuna prova:

- ✓ attuano le modalità semplificate previste dal comma 1 lettera b) e dal comma 2 dell'art.10 (utilizzo degli strumenti informatici e digitali ed utilizzo delle sedi decentrate);



- ✓ possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando **e riaprendo i termini di partecipazione per un periodo massimo di trenta giorni** (vedi paragrafo precedente);
- ✓ per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale¹;


Negli altri casi, ossia quando sia stata espletata almeno una prova, è ragionevole ritenere che il concorso prosegua secondo le modalità già individuate nel bando, perché l'art.10 non contiene alcuna deroga.

Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 44, e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni interessate possono, altresì, prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a). In sostanza, mentre il nuovo modello a regime prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale (obbligatoria), durante l'emergenza i nuovi bandi potranno prevedere solo la prova scritta e solo eventualmente (senza obblighi) una prova orale. Visto il richiamo all'art.10, comma 1, lettera a), questa previsione riguarda solo i bandi relativi a personale non dirigenziale.

3. Superamento del limite dei 30 candidati (comma 9).

Il comma 9 stabilisce che *“dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi*

¹ qualora tra le fasi selettive fosse previsto un corso di formazione, le misure appena elencate si applicano anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti (comma 5 – in questo caso, resta tuttavia ferma l'attività eventualmente già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito)



dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni”.

Questo significa che, a decorrere del 3 maggio 2021 è stato superato il limite del numero massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova già previsto dal DPCM 2.3.2021 (...perché non si applica più quel DPCM ma il nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021,).

Sono state tuttavia introdotte, dal citato protocollo, regole di sicurezza più stringenti, tra le quali si segnalano:

- l’obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all’atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
- la durata massima della prova in presenza limitata a un’ora;
- l’obbligo di indossare mascherine FFP2 (messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice);
- lo svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale (e, ove possibile, a livello provinciale, in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati) in modo da minimizzare gli spostamenti;
- la previsione di percorsi dedicati di entrata e di uscita;
- la previsione di adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato.

Nota finale: non sembrano riguardare le CCIAA i commi 1-bis e 4; non riguardano le CCIAA i commi, 7, 8, 10, 10-bis, 11, 11-bis, 11-ter; neppure riguardano le CCIAA gli artt.10-bis, 10-ter e 10-quater.